

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	4130
Data di Arrivo		Data di Partenza	14/06/2011
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Ai Sigg. Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ai Sigg. Consiglieri Nazionali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Iscritte ed Iscritti
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autor e	Estensore
	AAIE	AA5A8	27	2011	AS	sb

Oggetto:	Elezioni CONAF 2007-2013 del 13.11.2007 – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3393/2011 – Comunicazioni.
-----------------	--

Care Colleghe e Cari Colleghi,

seguendo le linee ispiratrici dell'attività svolta dell'attuale Consiglio Nazionale sin dal suo insediamento, ispirate alla massima trasparenza e piena informativa verso tutte le strutture ordinistiche, Vi informo che il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3393 del 6 giugno 2011 ha accolto il ricorso dei Consiglieri Chiofalo, Pisanti e Zari avverso la sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Quater n. 11384/2009 e la sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Quater n. 11380/2009, riformandole e quindi dichiarando legittimi tutti gli atti della procedura elettorale per il rinnovo del CONAF 2007-2013. Il Consiglio in carica è nel pieno della sua legittimità formale e sostanziale.

Si riporta di seguito la motivazione della Sentenza n. 3393/2011:

"DIRITTO

1.- Gli appelli in esame controvertono della legittimità di differenti scansioni della procedura elettorale del Consiglio dei dottori agronomi e forestali svoltasi per l'insediamento della consiliatura 2007-2012. Evidenti ragioni di connessione oggettiva permettono al Collegio di disporre la riunione dei ricorsi in trattazione, al fine di deciderli con unica pronunzia.

2.- Con riguardo al primo ricorso (n.9483/2009), il primo ordine di censure argomenta che erroneamente il Tribunale amministrativo, trattando del dedotto vizio di mancata astensione di alcuni consiglieri, avrebbe respinto la censura che aveva evidenziato la sussistenza, in capo ai predetti membri uscenti, di interessi confliggenti rispetto al fine perseguito dall'organo di appartenenza tramite il contestato procedimento elettorale. L'orientamento contrasterebbe con i principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali, con particolare riferimento all'obbligo di astensione dei membri che si trovino in dette posizioni. Il motivo è fondato ed ha valenza assorbente.



Il primo giudice ha in effetti del tutto omissso di considerare che i medesimi consiglieri, odierni appellati, avevano già proposto ricorso al TAR Lazio (r.g. n.10131/2007) contro l'elenco delle candidature alle elezioni in parola e comprendente quelle degli appellanti; a parere del Collegio era quindi palese una situazione di conflitto tra interesse individuale, di tipo soggettivo, dei predetti consiglieri uscenti a permanere anche nel nuovo Consiglio e quello di natura oggettiva, insito nel procedimento elettorale, aperto alla possibilità di pervenire all'elezione di altri candidati. Conferma l'esistenza della evidenziata situazione di conflitto, e quindi la tesi dell'obbligo di astensione, la proposizione da parte dei consiglieri in parola anche di giudizi civili a contestazione della elezione dei colleghi.

In definitiva, la posizione dei membri del Consiglio odierni appellati doveva essere anche in questo caso regolata dai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di questo Consesso (dai quali anche in questa sede non v'è ragione alcuna di discostarsi), la quale ha evidenziato come la semplice esistenza di interessi individuali divergenti da quelli funzionali perseguiti dall'organo determini l'obbligo di astenersi dal deliberare in sede all'organo stesso; ciò in quanto la partecipazione alla discussione, prodromica al voto, del soggetto che avrebbe dovuto astenersi può influenzare l'esito della deliberazione (per il principio v., ex multis, Cons. di Stato, sez. V, n.2970/2008).

2.1- L'appello deve quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado. Deve pertanto essere annullata la deliberazione consiliare 21.12.2007, con la quale, in via di autotutela, era stato annullato l'atto di pubblicazione effettuato dal Presidente l'8.11.2007 ed il connesso elenco delle candidature all'uopo formato. La pubblicazione dell'elenco delle candidature riprende pertanto l'efficacia che aveva anteriormente all'adozione dell'annullato atto di autotutela.

3.- Anche il secondo ricorso (n.9484/2009), che attiene agli esiti della procedura in parola, è fondato.

Il gravame controverte infatti della legittimità degli atti che, sulla base della pubblicazione dell'elenco dei candidati (annullata dalla delibera di autotutela) hanno poi definito il procedimento elettorale, proclamando gli eletti. La sentenza impugnata ha confermato il travolgimento degli atti predetti in forza della ritenuta legittimità della accennata delibera di autotutela; ma al termine delle tesi svolte dal primo motivo di appello, i ricorrenti domandano la riforma della decisione del TAR per effetto della fondatezza di altri appelli "che vengono proposti contemporaneamente al presente gravame". Tra questi si colloca senza dubbio il ricorso precedentemente trattato, il cui accoglimento (come in quella sede chiarito) determina la conferma della lista di candidati che era stata annullata dall'atto di autotutela e conseguentemente della legittimità della proclamazione di quei candidati della lista pubblicata che sono poi risultati eletti.

3.1- L'appello deve pertanto essere accolto per derivazione dall'accoglimento del primo gravame. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto, restando confermati gli atti conseguiti ai provvedimenti del Presidente del C.O.N.A.F., illegittimamente annullati dalla deliberazione consiliare del 21.12.2007.

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre, tra le parti costituite e per entrambi i ricorsi, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la complessità delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito ai ricorsi in epigrafe, e previa riunione dei medesimi:


a- accoglie il ricorso in appello n.9483/2009 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'ulteriore effetto, annulla la delibera consiliare 21.12.2007;

b- accoglie il ricorso in appello n. 9484/2009 e, per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

c- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.”

Il Consiglio, ne ha informato l' Autorità Vigilante.

Tanto si doveva e buon lavoro.


Il Presidente
André Sisti, *Dottore Agronomo*


Allegato:

- Sentenza del Consiglio di Stato n. 3393/2011.